
IN QUESTO NUMERO

MONOGRAFIA

La Conciliazione civile e commerciale: pronti, via!

NOTIZIARIO

- “Buone prassi”: pronto il modello di presentazione di soluzioni organizzative o procedurali volontari.
 - Marchi, disegni e modelli, le pratiche di registrazione solo on line.
 - Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà
-

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Accessibili i dati relativi agli stipendi e alle indennità dei dipendenti pubblici.
- Deducibili dall'azienda i costi di ricerca e di studio.
- Contributi Inps anche ai clandestini.
- Bancarotta fraudolenta, sequestrabili i beni immobili intestati ai minori.
- Revocatoria fallimentare sulle somme versate dall'imprenditore per risanare lo scoperto bancario.
- Escluso dall'appalto il raggruppamento che non indica il rappresentante delegato.
- Indetraibile l'Iva sulla merce pagata che proviene da un'azienda diversa da quella indicata in fattura.
- Si ai contributi figurativi per le lavoratrici non assunte durante il congedo di maternità.
- Interessi imponibili solo se effettivamente percepiti dal contribuente.
- Risponde degli infortuni sul lavoro l'imprenditore che impiega la manodopera formalmente assunta dall'appaltatore.
- Dire a un azionista mi hai rotto il “c****” non giustifica il licenziamento.
- L'ex coniuge non ha diritto all'assegno se ci ha rinunciato anni prima.
- La mancata indicazione della data rende illegittima la cartella di pagamento.
- Truffa ai danni dello Stato: condannato anche il commercialista che prepara la domanda di finanziamento.
- Risarcito il danno esistenziale ai genitori dell'alunno disabile privato del sostegno.
- Indebita la detrazione Iva sugli acquisti memorizzati sul Pc ma non stampati.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

MONOGRAFIA

La Conciliazione civile e commerciale: pronti, via!

Con la approvazione del D. Ministeriale n 180/2010, di cui si è notiziato la scorsa settimana, giunge a compimento l'attività di legislazione che, partendo dalla Direttiva Comunitaria n. 2008/52/CE e dalla Legge delega n. 69/2009, attraverso il D. Lgs. 28 del 4/3/2010 ha provveduto a regolamentare in modo nuovo l'istituto della Mediazione civile e commerciale. La finalità è deflazionare il sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati ed al rischio di accumulare nuovo ritardo. Si tratta di una novità che, a regime, è destinata a modificare sensibilmente la mappatura del processo civile.

La conciliazione -in concreto- non è altro che una procedura di risoluzione delle controversie in base alla quale una terza persona imparziale, il Conciliatore, assiste le parti in conflitto guidando la loro negoziazione e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti. Tale figura pur non essendo in assoluto innovativa nel nostro sistema, in concreto ha una portata a dir poco rivoluzionaria, in quanto il conciliatore non è più un mero "notaio" che ratifica l'accordo già raggiunto dalle parti, ma ha un ruolo attivo nell'ambito di una Mediazione sicuramente spinta verso la forma "creativa" e "propositiva". Il nuovo sistema di conciliazione non vuole sopperire alle carenze del sistema giudiziario, né si pone come alternativa alla giustizia, ma propone un'altra via, differente dalle altre più conosciute o più praticate, di risoluzione dei conflitti. Con la conciliazione si tenta di individuare la soluzione ottimale del problema e di orientare le parti a giungere ad un accordo vantaggioso per entrambe.

I Conciliatori dovranno essere iscritti ad almeno un Organismo di Conciliazione, con un massimo di cinque. L'Organismo di conciliazione è il vero soggetto che gestisce l'attività di mediazione. Esso deve essere iscritto nel "Registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione" tenuto presso il Ministero della Giustizia; deve avere garanzie di solidità e responsabilità date dal capitale sociale minimo e dalla necessaria presenza della polizza fideiussoria, pari ad € 500.000,00 e l'ulteriore requisito della capacità organizzativa prevedendo che l'Organismo possa dimostrare di svolgere attività in almeno 2 regioni o 2 diverse province.

Alcune delle caratteristiche più importanti della Conciliazione sono:

- A. **Volontarietà del procedimento:** le parti partecipano alla conciliazione per decisione propria e non sono costrette a rinunciare ad altre vie per risolvere il conflitto, tranne che nei casi di conciliazione obbligatoria.
- B. **Competenza, imparzialità e direzione del Conciliatore:** egli è un terzo imparziale, nel senso che non può avere interessi in comune con nessuna delle parti. Il conciliatore deve avere le seguenti caratteristiche:
 - Una laurea, almeno triennale (ma senza limiti di materia) o, in alternativa l'iscrizione a Ordini o Collegi professionali.
 - Il possesso, comunque, per tutti, di una specifica formazione, con aggiornamento biennale, svolta presso gli Enti abilitati all'uopo ai sensi del D.M. stesso.
 - Obbligo di formazione continua obbligatoria su base biennale.
- La proposta del Mediatore potrà essere fatta anche in assenza di una o più parti "convenute"
- C. **Rapidità della procedura:** mentre la durata media di un giudizio civile ordinario si protrae per anni, il tentativo di conciliazione può consentire la risoluzione della controversia in una sola seduta e, comunque, non oltre i 4 mesi.
- D. **Riservatezza:** nulla di ciò che emerge dalle udienze di conciliazione potrà essere rivelato dai Conciliatori, né dalle parti. La riservatezza è una caratteristica fondamentale della conciliazione. Per assicurarla, si deve firmare prima dell'inizio delle sessioni, un "Accordo di Riservatezza". Salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o riassunto a seguito dell'insuccesso della mediazione.
- E. **Autocomposizione:** le parti hanno un'equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente; sono loro stesse (e non un terzo) a decidere la portata del loro accordo, e le modalità di formalizzazione.
- F. **Economicità:** il sistema prevede tariffe con minimi e massimi con un costo fisso e predeterminato; non si devono pagare né le tasse giudiziarie, né perizie, né altri costi addizionali. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
- G. **Autonomia:** Se le parti non arrivano ad un accordo, non perdono alcun diritto e, possono avviare una causa giudiziaria. Nel caso che la conciliazione si concluda col raggiungimento di un accordo totale o parziale, questo avrà valore di contratto, e le parti si impegneranno a dare esecuzione al medesimo nei termini da loro stabiliti.
- H. **Libertà di forme:** l'accordo conciliativo non è vincolato ad alcun formalismo e può essere redatto con ogni forma, purché vi siano degli elementi obbligatori previsti dalla Legge, in base all'accordo delle parti, anche con modalità telematiche.

Chiunque può accedere alla mediazione, senza escludere aprioristicamente forme di negoziazione.

Sono stati previsti, essenzialmente, tre tipi di mediazione:

- 1) **Facoltativa:** quando viene liberamente scelta dalle parti.
- 2) **Obbligatoria:** (entrerà in vigore dal 31.03.2011), quando è imposta dalla legge; il procedimento di mediazione deve essere esperito, a pena di improcedibilità, nei casi di controversie relative a: **a)** condominio; **b)** diritti reali; **c)** divisione; **d)** successioni ereditarie; **e)** patti di famiglia; **f)** locazione; **g)** comodato; **h)** affitto di azienda; **i)** ri-

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

sarcimento del danno derivante da responsabilità medica; **l)** risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti; **m)** risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità; **n)** contratti assicurativi, bancari e finanziari.

- 3) **Giudiziale:** quando è il giudice, durante la pendenza di una causa, ad invitare le parti ad intraprendere un percorso di mediazione (con ordinanza); l'invito potrà essere fatto in qualunque momento, purché prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.

Si stimano numeri molto importanti nei prossimi due anni.

(Avv. Alessia Traversini)

Conciliatore accreditato presso l'Organismo di Conciliazione Forense di Perugia

NOTIZIARIO

“Buone prassi”: pronto il modello di presentazione di soluzioni organizzative o procedurali volontari.

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha elaborato un modello per la presentazione di soluzioni organizzative o procedurali, adottate volontariamente, in grado di migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6 del Testo unico) ha elaborato un per la presentazione di soluzioni organizzative o procedurali, adottate volontariamente, in grado di migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (“buone prassi” ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lett. v) del D.lgs. n. 81/2008). In tal modo si fornisce agli operatori uno strumento per presentare, ai fini della “validazione” della buona prassi, le caratteristiche e l'efficacia delle attività di prevenzione già sperimentate con successo. Ai fini dell'inizio della relativa procedura di selezione delle buone prassi, il modello, compilato in ogni sua parte e corredato di documentazione di supporto, può essere inoltrato al seguente indirizzo: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.G. Tutela condizioni di lavoro Divisione III Via Fornovo 8 - 00192 Roma Tel.06.4683.4059 Fax.06.4683.4260. Oppure al seguente indirizzo mail: Div3TutelaLavoro@lavoro.gov.it.

Marchi, disegni e modelli, le pratiche di registrazione solo on line.

Analogamente alla prassi in vigore per i certificati di marchi comunitari, l'UAMI ha introdotto un nuovo sistema di certificati online per i disegni e modelli da lunedì 15 novembre, allo scopo di contribuire alla riduzione dei tempi di registrazione. Analogamente alla prassi attualmente in vigore per i certificati di marchi comunitari, l'UAMI introdurrà un nuovo sistema di certificati online per i disegni e modelli da lunedì 15 novembre, allo scopo di contribuire alla riduzione dei tempi di registrazione. A decorrere da tale data, l'Ufficio non emetterà più i certificati per i disegni e modelli in formato cartaceo. I nuovi certificati online hanno lo stesso aspetto e la stessa struttura dei precedenti certificati su supporto cartaceo e il medesimo valore giuridico. Saranno disponibili e scaricabili in formato PDF in una pagina particolare di RCD-ONLINE sin dalla pubblicazione della registrazione e gli utenti saranno ufficialmente avvertiti di tale disponibilità online.

Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà

È stato istituito un fondo statale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Possono accedere alla garanzia le medie e grandi imprese operanti nel settore industria, artigianato e commercio nella forma di società di capitali ubicate nell'intero territorio nazionale. Le spese ritenute ammissibili sono:

- i Finanziamenti volti al salvataggio delle imprese;
- i Finanziamenti volti alla ristrutturazione delle imprese.

L'aiuto è concesso sotto forma di garanzia statale nella misura necessaria a mantenere l'impresa in attività (fondo di salvataggio) e nella misura necessaria a realizzare un piano di ristrutturazione aziendale (fondo per la ristrutturazione).

L'importo massimo della garanzie fornita dal fondo per ogni singola operazione è di € 5.000.000,00.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Accessibili i dati relativi agli stipendi e alle indennità dei dipendenti pubblici.

Lo ha stabilito il Tar del Lazio che, con la sentenza 33341 del 09.11.2010, ha annullato il provvedimento con cui una ASL di Roma negava l'accesso ai documenti relativi alle indennità corrisposte al direttore generale, in quanto attinenti esclusivamente alla sua sfera personale. L'ASL e la Regione Lazio erano state condannate da una sentenza del Tar a risarcire il richiedente “in misura pari all'indennità dovuta dall'Amministrazione ai propri sindaci”. L'uomo quin-

di chiedeva di venire a conoscenza degli emolumenti erogati al direttore, per poter determinare la somma spettante per indennità. L'azienda sanitaria gli negava però l'accesso ai documenti. Il Tar ha invece censurato il rifiuto, chiarendo che *«solo i dati stipendiali relativi a circostanze personali o familiari tali da poter aver natura di dati sensibili (quali, ad esempio, cessioni dello stipendio, deleghe per iscrizioni ad associazioni sindacali, esistenza di particolari ritenute assistenziali) debbano essere mantenuti riservati. All'opposto, per i dati concernenti classi stipendiali, retribuzioni, indennità e altri emolumenti corrisposti a lavoratori pubblici*

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

dipendenti, le esigenze di tutela della privacy devono recedere rispetto a quelle di trasparenza e chiarezza dell'azione amministrativa, volte alla conoscenza dei criteri di distribuzione del fondo e le somme erogate ai singoli beneficiari, allorché la loro conoscenza sia richiesta (avvalendosi dei mezzi conformati nel capo V legge n. 241 del 1990) da uno dei soggetti che tali elementi sia deputato dall'ordinamento a determinare».

Deducibili dall'azienda i costi di ricerca e di studio.

È quanto emerge dalla sentenza 22849 del 10.11.2010 della Corte di cassazione con la quale è stato respinto il ricorso dell'amministrazione finanziaria. In particolare la sezione tributaria condividendo le valutazioni della Ctr ha messo nero su bianco che *«i costi de quibus non erano riferibili a singole commesse (e pertanto implicitamente si esclude che le spese di ricerca sostenute fossero direttamente o indirettamente imputabili alle opere in corso sostituenti rimanenze imponibili)».*

Contributi Inps anche ai clandestini.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 22559 del 05.11.2010, ha respinto il ricorso di un imprenditore che non aveva versato all'Inps i contributi per i clandestini impiegati in azienda. La Cassazione, ribadendo un orientamento già inaugurato con la sentenza n. 7380 di marzo 2010, ha messo nero su bianco che *«in tema di prestazioni rese dai lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, l'illegittimità del contratto per la violazione di norme imperative del testo unico sull'immigrazione poste a tutela del prestatore di lavoro, sempre che la prestazione lavorativa sia lecita, non esclude l'obbligazione retributiva e contributiva a carico del datore di lavoro in coerenza con la razionalità complessiva del sistema che vedrebbe altrimenti alterate le regole del mercato e della concorrenza ove si consentisse a chi viola la legge sull'immigrazione di fruire di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle cui è soggetto il datore di lavoro che rispetti la disciplina in tema di immigrazione. Ne consegue che è perfettamente legittimo il verbale di accertamento inviato dall'Inps per mancato versamento dei contributi per sei lavoratori extracomunitari impiegati senza permesso di soggiorno, dal momento che il reato di aver favorito la permanenza di clandestini nel territorio dello Stato non impedisce l'emersione degli effetti propri del contratto di lavoro e l'obbligo di pagare i contributi evasi».*

Bancarotta fraudolenta, sequestrabili i beni immobili intestati ai minori.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza 39821 del 11.11.2010, ha confermato il sequestro preventivo di alcuni appartamenti intestati ai figli minorenni di alcuni imprenditori accusati di bancarotta fraudolenta. Agli occhi del Gip firmatario del decreto, la sistematica intestazione ai minori di numerosi beni immobili era in realtà un espediente per sottrarre i beni alle pretese della curatela fallimentare. Inoltre, in caso di autorizzazione alla vendita degli immobili da parte del giudice tutelare oppure di cessione degli stessi da parte degli intestatari, nel frattempo diventati maggiorenni, si sarebbe determinata una dispersione del patrimonio a danni delle ragioni creditorie. Con queste motivazioni il Gip di Roma ha emesso il decreto di

sequestro. Decisione questa giudicata legittima dalla Suprema Corte, i giudici della prima sezione penale hanno infatti chiarito che le conclusioni a cui era pervenuto il Gip non potevano essere inficiate dal fatto che *«l'eventuale alienazione di tali beni sarebbe subordinata all'autorizzazione del giudice tutelare, considerate l'autonomia dei due ambiti (quello di competenza del giudice penale e quello riservato al giudice tutelare), la diversità degli strumenti di indagine riservati ai due organi del giudice tutelare rispetto a quello penale, la possibilità di vendita dei beni formalmente intestati ai minori al conseguimento da parte di questi ultimi della maggiore età con conseguente assenza di qualsiasi forma di controllo e di tutela».*

Revocatoria fallimentare sulle somme versate dall'imprenditore per risanare lo scoperto bancario.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 22915 del 11.11.2010. Dichiarato il fallimento di una srl, la curatela aveva chiesto la revocatoria fallimentare su alcune somme versate nell'anno precedente sul conto bancario della società, per risanare un pesante scoperto. Invano l'Istituto aveva affermato sia di non conoscere lo stato d'insolvenza, sia l'irrevocabilità di quanto versato: il tribunale di Prato aveva infatti giudicato che le somme, rimesse in tre versamenti successivi, fossero in realtà di natura solutoria, in quanto atte a risanare un credito (lo scoperto) che la Banca aveva nei confronti del cliente. Così l'Istituto aveva presentato ricorso in Cassazione. Il giudice di legittimità ha però confermato quanto deciso dal Tribunale: i soldi versati, infatti, a differenza di quanto previsto nel contratto di apertura di credito, non erano riutilizzabili dalla società e quindi dovevano intendersi come liquidazione di un credito e sottoponibili perciò a revocatoria.

Escluso dall'appalto il raggruppamento che non indica il rappresentante delegato.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la decisione 7996 del 10.11.2010. I giudici di Palazzo Spada hanno confermato l'esclusione del raggruppamento perchè, *«l'impegno a conferire il mandato collettivo speciale con rappresentanza e, quindi, a costituire il raggruppamento, ha natura negoziale, ed è elemento essenziale della espressione della volontà contrattuale del concorrente in sede di gara. Segnatamente, se la sottoscrizione congiunta dell'offerta risponde all'esigenza di assicurare la contitolarità del rapporto contrattuale tra le imprese concorrenti, l'esigenza che, nell'ipotesi di imprese associate, queste si presentino unitariamente nei confronti della controparte pubblica, resterebbe insoddisfatta in difetto dell'impegno, da assumere contestualmente all'offerta, a rilasciare un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse per il caso di aggiudicazione».*

Indetraibile l'Iva sulla merce pagata che proviene da un'azienda diversa da quella indicata in fattura.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 22979 del 12.11.2010, ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria. Secondo la sezione tributaria, infatti, *«la volontaria utilizzazione di documentazione fiscale non corrispondente alla realtà economica in tema di*

IVA, configurando nei confronti del contribuente la partecipazione ad una frode fiscale, gli impedisce di avvalersi del principio della tutela del terzo di buona fede, così come delineato dalla giurisprudenza comunitaria e quindi preclude la detraibilità dell'imposta risultante dalle fatture».

Si ai contributi figurativi per le lavoratrici non assunte durante il congedo di maternità.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 23037 del 12.11.2010. Accogliendo il ricorso dell' Inps, condannata in primo grado dalla Corte d'appello di Torino a liquidare detti compensi per una donna che si era trovata in maternità al di fuori dello svolgimento di un rapporto di lavoro. Il giudice di legittimità, dopo aver analizzato che la normativa corrente equipara le lavoratrici autonome a quelle dipendenti in materia di contributi figurativi a meno del presupposto costituito dall'iscrizione all'Agò di queste ultime a decorrere da una certa data, ha rimandato la causa alla medesima Corte d'appello perché valutasse l'esistenza in capo alla donna di tale requisito, affermando che *«La contribuzione figurativa spetta, a domanda, anche per i congedi per maternità non in costanza del rapporto di lavoro subordinato (quale che fosse, all'epoca, la gestione assicurativa di iscrizione ed anche in caso di lavoratrice inoccupata) a condizione che la lavoratrice sia in possesso di cinque anni di contribuzione AGO in costanza di rapporto di lavoro e alla data del 27.4.2001 non sia pensionata e sia iscritta all'AGO».*

Interessi imponibili solo se effettivamente percepiti dal contribuente.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 22980 del 12.11.2010, ha respinto il ricorso dell'amministrazione finanziaria che aveva spiccato un avviso di accertamento Irpef nei confronti di un contribuente che aveva affidato del denaro a un promotore finanziario. Questo lo aveva fatto fruttare ma non aveva mai consegnato le somme di denaro, interessi inclusi, alla contribuente. Il fisco aveva comunque spiccato un avviso di accertamento perché, aveva motivato l'ufficio, fra il contribuente e il promotore finanziario c'era un contratto che prevedeva la capitalizzazione della somma. La donna aveva impugnato l'atto impositivo sostenendo che, al di là dell'accordo, lei non aveva mai ricevuto materialmente gli interessi. La commissione tributaria provinciale di Genova le aveva dato ragione e la decisione era stata confermata subito dopo dalla commissione regionale. Contro questa pronuncia l'amministrazione finanziaria ha presentato ricorso in Cassazione che, però, è stato integralmente respinto. Ma la sezione tributaria ha motivato: *«in tema di determinazione di reddito di capitale il chiaro tenore letterale della norma di cui all'articolo 42 del d.p.r. 917 del 1986, induce a ritenere che con essa si sia voluto stabilire che gli interessi possono entrare a far parte del reddito imponibile soltanto se messi nella disponibilità concreta ed effettiva del creditore. Occorre cioè che costui li abbia materialmente incamerati o ne abbia disposto o, comunque, sia stato messo nelle condizioni di farlo a suo piacimento, senza che al riguardo potesse ritenersi irrilevante».*

Risponde degli infortuni sul lavoro l'imprenditore che impiega la manodopera formalmente assunta dall'appaltatore.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza 40499 del 16.11.2010, confermando la condanna di un imprenditore per l'infortunio mortale occorso al dipendente di una società a cui aveva appaltato dei lavori all'interno della sua azienda. La sua responsabilità nell'accaduto era ravvisabile sia in quanto committente sia perché i giudici di merito avevano riscontrato che chi lavorava per la ditta esecutrice dei lavori, di proprietà del padre, era di fatto alle sue dipendenze. Il giudice di legittimità ha confermato la decisione, ribadendo che *«la fattispecie di cui all'articolo 1 della legge n. 1369/1960 (esecuzione di prestazioni lavorative mediante impiego di manodopera assunta dall'appaltatore ma di fatto operante alle dipendenze del committente) resta punibile tuttora ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (c.d. Legge Biagi) in quanto qualificabile come somministrazione di manodopera esercitata da soggetto non abilitato o fuori dei casi consentiti».*

Dire a un azionista mi hai rotto il "c**" non giustifica il licenziamento.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 23132 del 16.11.2010. È il caso di un lavoratore che, nell'intento di organizzare invano dei turni straordinari per gli autisti della ditta presso cui lavorava, al telefono con un coordinatore gli aveva rivolto la frase "mi hai rotto il c****". Per questo aveva perso il posto. L'uomo si era giustificato con la Corte d'Appello di Napoli, affermando di non essere a conoscenza della posizione di spicco che l'azionista, divenuto ora di maggioranza, aveva acquisito nella società in seguito ad una cessione. L'appello era stato accolto e la società si era perciò rivolta alla Cassazione. Anche qui però il giudice di legittimità ha dato ragione al lavoratore, affermando la congruità delle motivazioni del giudice di merito che aveva stabilito la scusabilità del comportamento per ignoranza della posizione rivestita dall'offeso.

L'ex coniuge non ha diritto all'assegno se ci ha rinunciato anni prima.

Lo ha stabilito il Tribunale di Monza che, con una sentenza depositata il 25.08.2010, ha respinto la pretesa di una donna di ricevere dal marito, dal quale si era separata consensualmente dieci anni prima dopo ventisei di matrimonio, un assegno di mantenimento. In sede di separazione i due avevano già regolato le sorti del patrimonio immobiliare comune e l'ex moglie non aveva più avanzato alcuna pretesa economica nei confronti del marito. I giudici lombardi hanno respinto la sua richiesta, affermando che *«sebbene agli accordi intervenuti tra le parti in sede di separazione personale non possa attribuirsi un'efficacia vincolante in sede di divorzio, non può prescindersi dalla loro considerazione quali indici rilevatori dell'effettiva situazione economica delle parti ai fini della pronuncia relativa alla domanda in merito all'assegno di mantenimento che sia avanzata, in sede di divorzio da un coniuge nei confronti dell'altro».*

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

La mancata indicazione della data rende illegittima la cartella di pagamento.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza 22997 del 12.11.2010. La Sezione Tributaria della Suprema Corte ha infatti accolto il ricorso di una società in liquidazione contro la sentenza con cui la ctr della Lombardia aveva dichiarato la validità di una cartella esattoriale priva della data in cui il ruolo diventava esecutivo. Secondo il giudice di legittimità «l'art. 12 del d.p.r. 602/73 introdotto dall'art. 4 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 che ha sostituito l'originario art. 12 dispone che nella cartella di pagamento deve essere indicata "data in cui il ruolo diviene esecutivo", oltre al riferimento al precedente atto di accertamento ovvero alla motivazione della pretesa». Infatti, «è vero che le procedure di formazione del ruolo sono determinate con decreto ministeriale e che gli interessi si computano dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile, ma la certezza della data di inizio della esigibilità è data proprio dalla esecutività del ruolo».

Truffa ai danni dello Stato: condannato anche il commercialista che prepara la domanda di finanziamento.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza 40107 del 12.11.2010, confermando la condanna per truffa aggravata ai danni dello Stato di un imprenditore del settore vinicolo e del suo commercialista. Il professionista, nel preparare la domanda di finanziamento volto a realizzare un nuovo stabilimento di produzione vinicola, aveva presentato fatture false e dichiarazioni scritte per dimostrare la solidità dell'azienda e l'afflusso fittizio di capitali provenienti dai soci. Si difendeva però sottolineando di non essere a conoscenza della finalità delittuosa e ribadiva la sua estraneità alla formazione dei documenti falsi. Il tentativo reciproco dei due coimputati di rovesciare l'uno sull'altro l'iniziativa della truffa è stata sconsigliata dai giudici di legittimità che hanno confermato la condanna inflitta ad entrambi. La seconda sezione penale ha inoltre ribadito che il reato non poteva considerarsi prescritto, il termine di prescrizione decorre infatti dalla cessazione dei pagamenti «e non dalla presentazione della domanda di contributo, trattandosi di un reato a consumazione prolungata giacché il soggetto agente sin dall'inizio ha la volontà di realizzare un evento destinato a protrarsi nel tempo».

Risarcito il danno esistenziale ai genitori dell'alunno disabile privato del sostegno.

Lo ha stabilito il Tar della Sardegna nella sentenza 2580 del 11.11.2010. Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso di due genitori contro il provvedimento con cui una scuola materna riduceva, fino a eliminarle del tutto, le ore di sostegno assegnate al figlio. La coppia impugnava l'atto e chiedeva il risarcimento del danno. Con una decisione che sembra andare contro corrente rispetto ad alcune recenti pronunce della giurisprudenza amministrativa (Tar Campania 17532 del 24 settembre 2010), i giudici sardi hanno accolto entrambe le richieste e annullato il provvedimento, giudicato illegittimo in quanto «non può costituire impedimento alla assegnazione, in favore dell'allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un'apposita dotazione organica di

docenti specializzati di sostegno», anche perché la scuola può ricorrere «alla assunzione con contratto a tempo indeterminato di insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti – alunni in presenza di handicap particolarmente gravi». Non solo. I genitori hanno «diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 cc, qualificabile nel caso come danno esistenziale». Il Tar ha chiarito che «il danno è individuabile negli effetti che la seppure temporanea, fino all'intervento di questo giudice, diminuzione delle ore di sostegno alle quali il minore aveva diritto, ha interrotto la piena continuità di sostegno al recupero ed allo sviluppo del disabile in situazione di gravità, integrando un arresto alla promozione dei suoi bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita "normale"».

Indebita la detrazione Iva sugli acquisti memorizzati sul Pc ma non stampati.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 22851 del 10.11.2010, ha respinto il ricorso di una società. Gli agenti avevano fatto un'ispezione ma i dati di acquisto non risultavano stampati. Per questo era scattato l'accertamento che ora la sezione tributaria ha ritenuto definitivamente legittimo. In particolare secondo il Collegio di legittimità «la regola è la tenuta dei registri contabili su supporti cartacei che, però a tutti gli effetti di legge è considerata regolare anche la tenuta di essi con sistemi meccanografici in assenza di trascrizione su supporto cartaceo, ma solo limitatamente ai dati relativi all'esercizio corrente e purché in sede di controlli i registri su supporti magnetici risultino aggiornati e vengano immediatamente stampati su richiesta degli organi competenti».